

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2021-80 del 30/07/2021

Oggetto Direzione Tecnica. Approvazione schema di Convenzione tra ARPA Piemonte e Arpae per la collaborazione scientifica finalizzata alla ricerca di RNA Coronavirus SARS-CoV-2 in campioni di aria.

Proposta n. PDEL-2021-81 del 26/07/2021

Struttura proponente Direzione Tecnica

Dirigente proponente Zinoni Franco

Responsabile del procedimento Zinoni Franco

Questo giorno 30 (trenta) luglio 2021 (duemilaventuno), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di Convenzione tra ARPA Piemonte e Arpae per la collaborazione scientifica finalizzata alla ricerca di RNA Coronavirus SARS-CoV-2 in campioni di aria.

VISTI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e s.m.i. che istituisce l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- l'art. 5 della citata L.R. n. 44/1995 che, al comma 2, prevede che "Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che, all'articolo 16 ridenomina questo ente "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna" (acronimo Arpae) estendendone le competenze;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO:

- che ARPA Piemonte ha realizzato nel 2020 il laboratorio "Centro regionale di biologia molecolare" il quale, oltre a fornire supporto nell'attuale pandemia al Sistema sanitario regionale integrandone la capacità analitica per la ricerca di COVID-19 sui tamponi molecolari, può svolgere attività innovative nel campo della virologia ambientale e presso cui vengono sviluppate procedure analitiche ottimizzate per il monitoraggio virologico su matrici ambientali (ad es. ricerca di virus nelle acque o nell'aria);
- che ARPA Piemonte, in collaborazione con il Laboratorio di virologia molecolare e ricerca antivirale del Polo Universitario San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO), ha sviluppato un metodo per identificare il virus sia in ambiente indoor che outdoor;
- che ARPA Piemonte ritiene necessario comprendere al meglio la diffusione dell'aerosol biologico all'interno di ambienti confinati (indoor) nonché fondamentale effettuare una campagna di monitoraggio in diversi punti della Penisola, considerando siti con caratteristiche diverse anche per quanto riguarda gli indici di infettività e di decessi da SARS-CoV-2;

PREMESSO INOLTRE:

- che la Legge 28 giugno 2016, n. 132, istitutiva del Sistema nazionale a rete per la

protezione dell'ambiente (SNPA), individua ed organizza una "Rete nazionale dei laboratori accreditati" (art. 12) per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione, ricorrendo in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni;

CONSIDERATO:

- che in tale contesto ARPA Piemonte e Arpae, nella convinzione che ciò possa essere utile anche per la salute pubblica e per il contrasto all'attuale pandemia, hanno manifestato l'intenzione di avviare una collaborazione scientifica per sviluppare la ricerca di RNA Coronavirus SARS-CoV-2 su matrici ambientali, in special modo su campioni di aria in ambienti confinati (indoor);
- che ARPA Piemonte e Arpae Emilia-Romagna hanno pertanto concordato uno schema di Convenzione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'avvio di una collaborazione tecnico-scientifica finalizzata al reciproco scambio di esperienze negli studi ed indagini virologiche sperimentali connesse all'epidemia da SARS-CoV-2;

DATO ATTO:

- che le attività previste e le modalità di esecuzione delle stesse sono analiticamente descritte nello schema di Convenzione sub A);
- che la Convenzione sub A) avrà vigenza a partire dalla data di sottoscrizione della medesima fino al 31 dicembre 2021;
- che la collaborazione tecnico-scientifica di cui trattasi non comporta corrispettivi di natura economica fra le Parti, che provvederanno alle necessità derivanti dalla collaborazione tramite le rispettive risorse e disponibilità;

RITENUTO:

- che le attività da svolgere, descritte nella Convenzione sub A), siano conformi alle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- opportuno, in virtù del reciproco interesse e per le finalità sopra esposte e ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, attivare una collaborazione scientifica tra Arpae ed ARPA Piemonte finalizzata alla ricerca di RNA Coronavirus SARS-CoV-2 in campioni di aria;

DATO ATTO:

- che il CTR Ambiente, Prevenzione e Salute e il CTR Qualità dell'aria provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, alla realizzazione delle attività di cui trattasi;

RITENUTO PERTANTO:

- di individuare quali referenti tecnici per Arpa Emilia-Romagna per le attività oggetto della Convenzione la Responsabile del CTR Ambiente, Prevenzione e Salute, Dott.ssa Annamaria Colacci e il Responsabile del CTR Qualità dell'Aria, Dott. Vanes Poluzzi, come indicato all'art. 8 della Convenzione stessa;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi;
- che il responsabile del procedimento è lo stesso Dott. Franco Zinoni;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con ARPA Piemonte per l'avvio di una collaborazione tecnico-scientifica finalizzata al reciproco scambio di esperienze negli studi ed indagini virologiche sperimentali connesse all'epidemia da SARS-CoV-2;
2. di dare atto la Convenzione sub A) avrà vigenza a partire dalla data di sottoscrizione della medesima fino al 31 dicembre 2021;
3. di dare atto che la collaborazione tecnico-scientifica di cui trattasi non comporta corrispettivi di natura economica fra le Parti, che provvederanno alle necessità derivanti dalla collaborazione tramite le rispettive risorse e disponibilità;
4. di individuare quali referenti tecnici per Arpa Emilia-Romagna per le attività oggetto della Convenzione la Responsabile del CTR Ambiente, Prevenzione e Salute, Dott.ssa Annamaria Colacci e il Responsabile del CTR Qualità dell'Aria, Dott. Vanes Poluzzi, come indicato all'art. 8 della Convenzione stessa.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

CONVENZIONE TRA L'ARPA PIEMONTE E L'ARPAE EMILIA-ROMAGNA PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLA RICERCA DI RNA CORONAVIRUS SARS-COV-2 IN CAMPIONI DI ARIA

TRA

l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (nel seguito **ARPA Piemonte**), C.F./P.IVA n. 07176380017, con sede legale in Torino, Via Pio VII n. 9, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Angelo ROBOTTO, nominato con D.P.G.R. n. 14 del 12/02/2018, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Agenzia,

E

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (nel seguito **ARPAE**), P.IVA n. 04290860370, con sede legale in Bologna, Via Po n. 5, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe BORTONE, nominato con Delibera di Giunta Regionale n. 2012/2020 e con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 239 del 30/12/2020, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Agenzia,

Nel seguito congiuntamente definite "le Parti",

Premesso che:

- a) È in vigore sul territorio nazionale lo "stato di emergenza" dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento alla pandemia COVID-19 dichiarata ufficialmente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in data 11 marzo 2020;
- b) Le rispettive leggi regionali istitutive delle Parti, nonché la Legge 28 giugno 2016, n. 132, istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), prevedono che, per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti relativi alla protezione dell'ambiente, le Agenzie possano definire accordi o convenzioni con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali, regionali, pubblici e privati;
- c) ARPA Piemonte ha realizzato nel 2020 il laboratorio "Centro regionale di biologia molecolare" (dotato di una zona di biosicurezza di livello 3) il quale, oltre a fornire supporto nell'attuale pandemia al Sistema sanitario regionale integrandone la capacità analitica per la ricerca di COVID-19 sui tamponi molecolari, può svolgere attività innovative nel campo della virologia ambientale e presso cui vengono sviluppate procedure analitiche ottimizzate per il monitoraggio virologico su matrici ambientali (ad es. ricerca di virus nelle acque o nell'aria): tali procedure sono validate e confrontate con protocolli ufficiali;

- d) ARPA Piemonte, in collaborazione con il Laboratorio di virologia molecolare e ricerca antivirale del Polo Universitario San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO), ha sviluppato un metodo per identificare il virus sia in ambiente indoor che outdoor;
- e) Le tecniche di campionamento adottate da ARPA Piemonte prevedono, fra l'altro, un campionamento a basso volume per la filtrazione in aria su filtri in PTFE (teflon), un campionatore ad alto volume per la filtrazione dell'aria su filtri di vetro o quarzo, un impattatore centrifugo con mezzo di trasporto liquido;
- f) Anche in base agli studi disponibili in materia, risulta necessario comprendere al meglio la diffusione dell'aerosol biologico all'interno di ambienti confinati (indoor);
- g) Per lo sviluppo di tali ricerche scientifiche è senza dubbio necessaria una piena sinergia fra materie diverse quali l'epidemiologia ambientale, la virologia e l'immunologia, nonché la sperimentazione di sempre nuove tecniche di campionamento e analisi, in collaborazione fra Enti dediti o interessati allo studio del virus COVID-19;
- h) Fondamentale inoltre per la ricerca in questo campo è la possibilità di una campagna di monitoraggio in diversi punti della Penisola, considerando siti con caratteristiche diverse anche per quanto riguarda gli indici di infettività e di decessi da SARS-CoV-2;

Considerato che:

- i) L'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- j) La Legge 28 giugno 2016, n. 132, istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), individua ed organizza una "Rete nazionale dei laboratori accreditati" (art. 12) per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione, ricorrendo in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni;
- k) L'art. 19 della L.R. n. 18 del 26 settembre 2016 consente all'ARPA Piemonte di collaborare attivamente con enti pubblici e privati al fine di garantire un continuo interscambio di informazioni, esperienze e apporti di ricerca, oppure uno specifico supporto scientifico quando la complessità delle indagini o il grado di specializzazione lo richiedono;
- l) Le Parti, nel rispetto delle reciproche competenze, concordano sulla volontà di collaborare in attività di interesse comune che, oltre a perseguire il principio dell'efficienza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, consentono di valorizzare al meglio le potenzialità scientifiche, le esperienze ed i sistemi di relazione e divulgazione che le stesse detengono;

- m) ARPA Piemonte e ARPAE, nella convinzione che ciò possa essere utile anche per la salute pubblica e per il contrasto all'attuale pandemia, manifestano l'intenzione di avviare una collaborazione scientifica per sviluppare la ricerca di RNA Coronavirus SARS-CoV-2 su matrici ambientali, in special modo su campioni di aria in ambienti confinati (indoor);
- n) le sopra menzionate attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e le stesse soddisfano quindi pubblici interessi in materia di salute pubblica.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, fra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione tecnico-scientifica fra le Parti finalizzata al reciproco scambio di esperienze negli studi ed indagini virologiche sperimentali connesse all'epidemia da SARS-CoV-2.
2. In particolare, la collaborazione riguarderà i campionamenti di aria in ambienti confinati (indoor), da prelevarsi a cura di ARPAE utilizzando supporti solidi (filtri), liquidi o colloidali e da analizzare presso il laboratorio "Centro regionale di biologia molecolare" di ARPA Piemonte sito a La Loggia (TO), dotato della strumentazione tecnologica necessaria.

Art. 3 – Finalità della collaborazione

1. Con la stipula della presente convenzione ARPAE potrà ricevere gli esiti delle analisi sui propri campioni di aria indoor, utili a valutare ed approfondire il fenomeno della presenza e diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambienti confinati, debitamente selezionati secondo diversi fattori (superficie, vani, residenti, piano di altezza, tipologia degli abitanti, pulizia e sanificazione dei locali, ricambi di aria, ecc.).
2. Allo stesso tempo, ARPA Piemonte avrà la possibilità di effettuare ulteriori analisi ed acquisire maggiori dati scientifici, in modo da consolidare il metodo di prova innovativo sviluppato a tale scopo, potendo inoltre confrontare i risultati delle analisi già effettuate a livello regionale con altri dati riferibili ad una diversa zona del territorio nazionale, valutando quindi la capacità

infettiva del virus mediante specifica determinazione dei campioni forniti da ARPAE presso il “Centro regionale di biologia molecolare”.

Art. 4 – Modalità di esecuzione

1. ARPAE effettuerà i campionamenti di aria indoor con le tecniche di volta in volta concordate, e provvederà alla conservazione ed al trasporto dei campioni ad una temperatura di 4 °C per la consegna nel più breve tempo possibile, a proprie spese e con mezzi propri, presso il laboratorio “Centro regionale di biologia molecolare” di ARPA Piemonte con sede in La Loggia (TO), Strada Nizza n. 24.
2. ARPA Piemonte effettuerà la preparativa dei campioni di aria indoor e procederà all’analisi molecolare per la ricerca di RNA Coronavirus SARS-CoV-2 presso il laboratorio “Centro regionale di Biologia molecolare” di La Loggia (TO), secondo lo specifico metodo a tale scopo predisposto e messo a punto, trasmettendo con tempestività ad ARPAE i relativi rapporti di prova.
3. Il numero e la frequenza dei campioni da analizzare, da un **minimo di n. 20** fino ad **un massimo di n. 200** per tutto il periodo di validità della presente convenzione, saranno concordati fra le Parti (alla luce delle urgenze e necessità rilevate) tramite i rispettivi responsabili e/o referenti individuati per la presente convenzione.
4. Nello svolgimento delle attività, le Parti si impegnano ad avviare un continuo e ampio interscambio di dati e informazioni, sviluppando così un efficace percorso collaborativo finalizzato ad una comune crescita delle competenze e capacità tecnico-scientifiche in tali attività altamente specialistiche.
5. Nei primi 30 giorni di vigenza della presente convenzione le Parti verificheranno la progressiva messa a regime e adeguatezza delle modalità di esecuzione, in modo da verificarne l’idoneità ovvero le eventuali possibilità di miglioramento e/o efficientamento della collaborazione, adottando se del caso gli eventuali correttivi di comune accordo.

Art. 5 – Estensione della convenzione

1. Le Parti concordano sulla possibilità di ampliare la presente collaborazione attraverso un circuito di intercalibrazione per la ricerca del virus SARS-CoV-2 anche nelle acque reflue.
2. Le Parti convengono sin d’ora che, qualora interessate, potranno essere coinvolte anche altre Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente e/o altri soggetti idonei, al fine di migliorare l’affidabilità e la confrontabilità dei metodi analitici applicati in tale ambito.

3. Tale attività, se ritenuto opportuno, potrà essere estesa anche ad altri laboratori operanti sul territorio nazionale.

Art. 6 – Oneri economici

1. L'attività di collaborazione tecnico-scientifica di cui alla presente convenzione non genera obbligazioni o corrispettivi di natura economica fra le Parti, che provvederanno alle necessità derivanti dalla collaborazione tramite le rispettive risorse e disponibilità.

Art. 7 – Durata, proroga, rinnovo e recesso

1. La presente convenzione ha vigenza a partire dalla data di sottoscrizione della medesima fino al 31 dicembre 2021.
2. La presente convenzione potrà essere prorogata di comune accordo fra le Parti, previo scambio di formale comunicazione, per il periodo di tempo ritenuto necessario al completamento delle attività di analisi e ricerca in corso, considerate indispensabili.
3. La presente convenzione potrà essere rinnovata previa adozione di apposito ulteriore provvedimento formale delle Parti. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito.
4. Ciascuna Parte ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi via PEC con un preavviso scritto di almeno 60 giorni.

Art. 8 – Referenti tecnici

1. Vengono designati dalle Parti i seguenti Referenti tecnici per le attività della presente convenzione.

Per ARPA Piemonte:

- il Responsabile della SS "Centro Regionale di biologia molecolare", Dr. Denis POLATO;
- il Responsabile della SS "Servizio territoriale di Cuneo", Ing. Enrico BRIZIO.

Per ARPAE:

- la Responsabile di CTR Ambiente, Prevenzione e Salute, Dr.ssa Annamaria COLACCI;
- il Responsabile di CTR Qualità dell'Aria, Dr. Vanes POLUZZI.

2. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente l'eventuale sostituzione dei referenti sopra individuati nel periodo di validità della convenzione.

Art. 9 – Trattamento dei dati e riservatezza

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), si rende noto che i dati personali che verranno comunicati per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto del GDPR, nonché del D.lgs. 196/2003 come integrato e modificato dal D.lgs. 101/2018.
2. Per ARPA Piemonte l'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del GDPR è disponibile all'indirizzo: <https://www.arpa.piemonte.it/privacy>. Il responsabile per la protezione dei dati personali di ARPA Piemonte è contattabile all'indirizzo: dpo.privacy@arpa.piemonte.it.
3. Per ARPAE l'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del GDPR è disponibile all'indirizzo: <https://www.arpae.it/it/privacy-e-cookies>. Il responsabile per la protezione dei dati personali di ARPAE, nella persona del Dr. Alessandro Affaticati, è contattabile all'indirizzo: dpo@arpae.it
4. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi dato, documento e/o informazione relativa all'attività oggetto della presente convenzione, impegnandosi a non diffonderne il contenuto.

Art. 10 – Copertura assicurativa e sicurezza

1. Ciascuna Parte si impegna a garantire la necessaria copertura assicurativa al proprio personale, alle attrezzature ed ai locali interessati dall'attività di cui alla presente convenzione, per eventuali danni e per i rischi da responsabilità civile verso terzi che possano derivare dall'esecuzione della convenzione.
2. Il personale di ciascuna Parte operante nell'ambito della presente convenzione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei luoghi di esecuzione delle attività, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008.

Art. 11 – Proprietà dei dati e comunicazione

1. I dati e risultati derivanti da una loro elaborazione, analisi e valutazione tecnica, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, sono di proprietà di entrambe le Parti. Tali dati e risultati potranno essere utilizzati, anche disgiuntamente, nell'ambito e coerentemente con i reciproci fini istituzionali.

2. Qualora i dati e i risultati fossero oggetto di pubblicazione con qualsiasi mezzo, è fatto obbligo a ciascuna Parte di citare la presente convenzione e l'altra Parte. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni derivanti dalla vigente legislazione in materia.
3. La comunicazione di eventuali risultati scientifici emersi dalla collaborazione di cui alla presente convenzione verrà preventivamente concordata fra gli Uffici stampa delle Parti.

Art. 12 – Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia, che non possano in prima istanza essere risolte amichevolmente tra le Parti, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Torino.

Art. 13 – Registrazione

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131/1986, con eventuali oneri a carico della Parte richiedente.
2. Le spese relative all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, Allegato A – Tariffa (Parte I) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e ss.mm.ii., vengono equamente ripartite fra le Parti.

Art. 14 – Sottoscrizione

1. La presente convenzione, composta di 14 articoli, letta ed accettata nella sua integrità dalle Parti contraenti, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto, nelle date risultanti dalle firme digitali apposte dalle Parti.

Per l'Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale del Piemonte
Il Direttore Generale
Ing. Angelo ROBOTTO

Per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione,
l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe BORTONE
